REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/79 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1979

recante modalità di applicazione dell'integrazione supplementare per i semi di ricino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1610/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che istituisce per le campagne 1979/1980, 1980/1981 e 1981/1982 un'integrazione supplementare per i semi di ricino (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1795/79 del Consiglio, del 10 agosto 1979, che stabilisce le norme generali di concessione dell'integrazione supplementare per i semi di ricino (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, per facilitare l'applicazione del regime di aiuto e ai fini della verifica, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1795/79, è opportuno prendere in considerazione come tasso di conversione da applicare al prezzo minimo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77 (3), nonché all'integrazione supplementare il tasso rappresentativo in vigore alla data di inizio della campagna di cui trattasi ;

considerando che per facilitare la corretta gestione del regime d'integrazione, occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione le quantità di semi che beneficiano dell'integrazione supplementare ;

considerando che ai sensi dell'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1610/79, l'integrazione supplementare è concessa a condizione che il prezzo di vendita indicato nei contratti stipulati con i produttori sia perlomeno uguale al prezzo minimo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77, maggiorato dell'importo dell'integrazione supplementare ; che, alla data limite per il deposito dei contratti per la campagna 1979/1980 non erano stati fissati né il prezzo minimo, né l'importo dell'integrazione supplementare ; che, per permettere ai produttori di beneficiare dell'integrazione, è opportuno prevedere, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1795/79, la possibilità d'adattare i contratti depositati al fine di rispettare le condizioni succitate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo e, ai fini della verifica, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1795/79, all'integrazione supplementare, fissati in ECU, è il tasso rappresentativo in vigore alla data d'inizio della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

Articolo 2

Gli Stati, nei quali i semi di ricino comunitari vengono trasformati, comunicano alla Commissione, entro e non oltre la finie del mese successivo alla fine di ogni campagna, le quantità per le quali è accordata l'integrazione supplementare.

Articolo 3

Per la campagna 1979/1980, i contratti depositati possono essere completati da una clausola addizionale in cui si indica un nuovo prezzo di vendita di almeno 61,17 ECU per 100 kg.

Questa clausola addizionale deve essere depositata entro il 15 ottobre 1979.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 4.
(2) GU n. L 206 del 14. 8. 1979, pag. 5.
(3) GU n. L 332 del 24. 12. 1978, pag. 1.